

seguito ad una richiesta di modifica dei prezzi è tale che il principio della libera fissazione dei prezzi massimi da parte degli operatori, sancito dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE, viene, in pratica, in parte vanificato.

(<sup>1</sup>) Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dell'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. GU L 291, pag. 40.

(<sup>2</sup>) Direttiva 72/464/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati. GU L 303, pag. 1.

**Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-572/08)

(2009/C 55/22)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e W. Mölls, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana

**Conclusioni**

— Constatare che la Repubblica italiana, concedendo un'agevolazione fiscale agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in Italia, ma rifiutando di concedere la stessa agevolazione agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in altri Stati membri (conformemente all'art. 62 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nell'interpretazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/D del 5 maggio 2004, ed all'art. 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 90 CE;

— Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

**Motivi e principali argomenti**

La Commissione rimprovera alle autorità italiane di mantenere un sistema di agevolazioni fiscali sugli oli lubrificanti rigenerati che avvantaggia le produzioni nazionali a discapito di quelle provenienti da altri Stati membri, in aperta violazione del principio di non discriminazione stabilito, in materia fiscale, dall'art. 90 CE.

Tale sistema riproduce un precedente regime di agevolazioni fiscali già condannato dalla Corte di giustizia nel 1980, senza che le argomentazioni di parte italiana sulla correttezza del nuovo sistema possano giustificare tale scelta.

**Ricorso presentato il 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-573/08)

(2009/C 55/23)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)

*Convenuta:* Repubblica italiana

**Conclusioni**

— Constatare che:

— poiché la normativa di recepimento della direttiva 79/409/CEE (<sup>1</sup>) nell'ordinamento italiano non è completamente conforme alla direttiva stessa,

— e poiché il sistema di recepimento dell'articolo 9 della direttiva non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti di cui a tale articolo,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 18 della direttiva 79/409/CEE.

— Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

La Commissione ritiene che la legislazione italiana non costituisca recepimento completo e conforme della direttiva 79/409/CEE:

**Articolo 2:** non recepito;

**Articolo 3:** recepimento non conforme derivato dal mancato recepimento dell'articolo 2;

**Articolo 4, paragrafo 4:** non recepito;

**Articolo 5:** non sono recepiti il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova nonché il divieto di disturbo deliberato degli uccelli protetti dalla direttiva;

**Articolo 6:** non è recepito il divieto di trasporto per la vendita;

**Articolo 7, paragrafo 4:** recepimento non completo (la suddivisione temporale per periodi di attività venatoria non prevede il divieto di caccia durante il periodo di nidificazione, riproduzione, dipendenza e in particolare, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione e l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni utili sull'applicazione pratica della legislazione sulla caccia non è recepito);

**Articolo 9:** recepimento non conforme a livello statale (i controlli di legittimità delle deroghe sono inefficaci e intempestivi); recepimento e applicazione non conforme a livello regionale (Abruzzo, Lazio, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia);

**Articolo 10, paragrafo 2:** recepimento non completo (manca l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per coordinare le ricerche e i lavori per la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle popolazioni di uccelli protetti dalla direttiva);

**Articolo 11:** recepimento non completo (non è previsto l'obbligo di consultare la Commissione in materia di introduzione di specie esotiche);

**Articolo 13:** non recepito;

**Articolo 18, paragrafo 2:** mancata comunicazione delle autorità italiane dei testi regionali in materia di caccia per le regioni Lazio, Lombardia, Toscana e Puglia.

(<sup>1</sup>) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 23 dicembre 2008 dalla People's Mojahedin Organization of Iran avverso la sentenza del Tribunale di primo (Settima Sezione) 23 ottobre 2008 nella causa T-256/07, People's Mojahedin Organization of Iran/ Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-576/08 P)

(2009/C 55/24)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

Ricorrente: People's Mojahedin Organization of Iran (rappresentanti: J.-P. Spitzer, lawyer, D. Vaughan QC, M.-E. Demetriou, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee, Regno dei Paesi Bassi.

## Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado nella parte in cui ha respinto in quanto infondata la domanda della PMOI di annullare la decisione del Consiglio 2007/445/CE (<sup>1</sup>).
- Annullare la decisione del Consiglio 2007/445/CE, laddove riguarda la PMOI.
- Condannare il Consiglio alla spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento nonché nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado con riferimento alla decisione 2007/445/CE.

## Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che in un caso riguardante i diritti fondamentali nonché l'applicazione degli artt. 1, n. 4, e 1, n. 6, della posizione comune 931/2001 e dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 con riferimento ad un provvedimento comunitario di mantenimento della People's Mojahedin Organization of Iran nell'elenco delle organizzazioni proscritte:

- (1) Nello stabilire se il Consiglio sia incorso in un manifesto errore di valutazione, il Tribunale di primo grado ha omesso di svolgere un controllo completo della decisione 2007/445/CE, come richiesto dal Trattato CE;
- (2) Il Tribunale di primo grado non ha rispettato il principio di una tutela giurisdizionale effettiva omettendo un pieno controllo;
- (3) Il Tribunale di primo grado è giunto a un'erronea conclusione affermando che il Consiglio non era incorso in un manifesto errore di valutazione nell'assumere la propria decisione. Il Consiglio e il Tribunale avevano a disposizione tutti i dati e gli argomenti che erano stati prospettati dinanzi al tribunale nazionale e avrebbero dovuto esaminare nel dettaglio tutte le prove della difesa;
- (4) Il Tribunale di primo grado ha violato gli artt. 1, n. 4, e 6 della citata posizione comune nonché l'art. 2, n. 3, del detto regolamento respingendo l'argomento della ricorrente secondo cui solo un'attività terroristica attuale o attuali minacce terroristiche possono giustificare il permanere dell'inclusione di un soggetto nell'elenco;
- (5) Il Tribunale di primo grado ha ritenuto a torto che il Consiglio potesse escludere le prove a difesa fornite dalla ricorrente sulla base delle proprie conclusioni in merito alle questioni sollevate dal precedente motivo di ricorso;
- (6) Il Tribunale di primo grado ha erroneamente respinto l'argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio non aveva debitamente motivato la propria posizione rispetto al materiale probatorio fornito dalla ricorrente a propria discolpa